



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 50

Rif.:

Allegati:

Roma, 26 gennaio 2007

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE

Alle Aree Centrali
SEDE

OGGETTO: Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni alla gestione di negozi speciali - duty free shop - Art.128 del T.U.L.D..

Le autorizzazioni alla gestione dei duty free shop previsti dall'art.128 del T.U.L.D. sono state finora rilasciate da questa Area Centrale sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse da codeste Direzioni Regionali alle quali sono presentate le istanze dagli operatori interessati.

Nell'ottica del completamento del processo di massimo decentramento delle competenze coerente con la nuova struttura dell'Agenzia si dispone che, d'ora in avanti, le procedure autorizzative in ordine all'istituzione di negozi speciali - duty free shop -, ai sensi dell'art.128 del T.U.L.D., siano esperite, sia nella fase istruttoria che nella fase del rilascio, nell'ambito dell'ufficio territoriale competente (Circoscrizione Doganale o Ufficio delle Dogane).

Pertanto, l'organo che adotta il provvedimento autorizzatorio alla gestione del duty free shop deve essere individuato nel Direttore della Circoscrizione Doganale o dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Al fine di assicurare l'uniformità di comportamento da parte degli uffici si richiamano, in linea generale, le disposizioni già impartite in materia con la direttiva dipartimentale prot.n.2528/V/SD del 28/06/1999 e con le circolari 67/D prot.n.259/I/PC e 179/D prot.n.6443/VII/SD, datate rispettivamente 05/04/2000 e 05/10/2000.

Si ribadisce, in particolare, che il rilascio di un'autorizzazione alla gestione dei punti vendita di cui trattasi, è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di seguito riassunti:

A) requisiti soggettivi:

- esercizio, da parte di amministrazioni, enti o imprese di strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie, stradali o autostradali (gestione diretta del duty free), ovvero possesso di un atto di sub-concessione rilasciato dall'ente che gestisce il porto, l'aeroporto, la ferrovia, la strada o l'autostrada laddove il richiedente sia soggetto diverso dall'amministrazione, ente o impresa autorizzata a gestire direttamente lo speciale negozio ex art.128 TULD;
- riconosciuta affidabilità del gestore del duty free, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati nella circolare n.16/D, prot.n.709/IV del 28 aprile 2006;

B) requisiti oggettivi:

- idoneità del locale destinato a speciale negozio - di cui occorre acquisire la planimetria, in modo da valutarne la corrispondenza con quanto indicato nell'eventuale atto di sub-concessione – attestata nel verbale di sopralluogo che ne indichi le caratteristiche sotto il profilo strutturale e che attesti che l'attività possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico. Si precisa, in particolare, che occorrerà verificare che:
 - i locali adibiti alla vendita siano in comunicazione soltanto con gli spazi doganali (salvo che per le uscite di sicurezza allarmate);

- le aperture occorrenti per il rifornimento dei negozi siano utilizzate per il tempo strettamente necessario alla introduzione delle merci e con le cautele adottate dai locali uffici competenti;
 - gli accessi e le uscite siano **sempre** assicurate mediante serrature a doppia chiave, una delle quali in consegna all'ufficio doganale;
- idoneità del sistema di contabilità adottato, preventivamente approvato dall'ufficio competente, atto a garantire il rispetto della normativa fiscale e l'esecuzione dei controlli da parte dell'ufficio doganale. In particolare, all'atto dell'introduzione dei prodotti destinati alla vendita nei locali del duty free shop, il gestore dovrà provvedere a registrare tramite apposito terminale elettronico il quantitativo di ciascun prodotto introdotto ed il relativo codice meccanografico, che dovrà essere programmato in modo tale da consentire, mediante apposite tabelle di trasposizione tra le categorie doganali e le codifiche predisposte dal gestore da depositare in dogana, la rilevazione delle caratteristiche di ciascun prodotto ai fini della determinazione del relativo gravame fiscale. Una copia del relativo tabulato emesso dal terminale (con annotati gli estremi del corrispondente documento doganale) dovrà essere allegato alla matrice della bolletta in base alla quale è avvenuta l'introduzione delle merci a conferma dell'avvenuta memorizzazione dell'operazione da parte dell'elaboratore elettronico. In ogni caso i registratori di cassa dei duty free shop dovranno essere muniti di apposito lettore ottico che permetta di leggere sia le bande magnetiche delle carte d'imbarco che i codici a barre dei prodotti venduti, nonché di apparecchiature che consentano la registrazione su supporto magnetico o su CD e la contemporanea stampa, su tabulati, di tutte le operazioni di carico e scarico dei prodotti posti in vendita, con l'aggiornamento immediato dei dati relativi alle rimanenze contabili dei singoli prodotti in modo che l'ufficio doganale possa, in qualsiasi momento, richiedere al gestore del negozio la stampa delle rimanenze contabili e verificarne l'effettiva esistenza nel punto di vendita;
- prestazione di una garanzia da determinare con le modalità già previste in relazione alla gestione dei depositi doganali (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con la circolare 16/D/2006 già citata e, in particolare, **l'obbligo per gli uffici di revisionare ed adeguare annualmente l'importo della garanzia prestata**).

E' appena il caso di ricordare che l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione doganale riveste unicamente carattere fiscale e che,

conseguentemente, il soggetto autorizzato dovrà munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Infine, nelle ipotesi di revoca, su istanza di parte o su iniziativa dell'ufficio, previa effettuazione di verifica straordinaria, l'Ufficio delle Dogane ovvero la Circoscrizione Doganale competente formuleranno la relativa determinazione da cui dovranno risultare le motivazioni a base della revoca, il richiamo all'informativa ex legge n.241/90 sull'avvio del procedimento nei confronti del gestore, la situazione contabile del negozio sotto il profilo doganale e fiscale e l'attestazione che gli impegni assunti dal titolare nei confronti dell'erario sono stati comunque regolarmente assolti.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie professionali interessate. Gli stessi non mancheranno, inoltre, di assicurare il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate dagli Uffici delle Dogane e dalle Circoscrizioni Doganali, avendo cura di trasmettere a questa Area Centrale un elenco aggiornato semestrale delle autorizzazioni e delle revoche emesse.

La presente direttiva è stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 gennaio 2007.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca